CAMERA DEI DEPUTATI N. 2733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SODANO, CURCI, TRAPPOLI, SALERNO

Presentata il 28 marzo 1985

Modifiche al codice penale militare di pace

Onorevoli Colleghi! — I dati della relazione sullo stato della disciplina militare, presentato dal Ministro della difesa nell'agosto 1984 sollecitano qualche considerazione, a fronte anche delle grandi novità che si sono verificate nel campo giuridico ed in quello sociologico nell'essere militare, nelle caratteristiche peculiari dello stesso lavoro militare, del rilevante patrimonio di professionalità e tecnologia acquisite, dei legami come tessuto connettivo della società civile sia per i problemi della sicurezza del Paese che per il contributo concreto e fattivo nel settore della protezione civile.

Non abbiamo motivo di dubitare, come premette la relazione in questione, della saldezza e della efficienza morale, del profondo senso del dovere e della convinzione che determinati valori costituiscono punti di riferimento essenziali della professione militare.

Non si può minimizzare, ne si può sottacere con eccessiva dose di ottimismo che il quadro disciplinare non registra variazioni, a fronte anche della circostanza che la patologia contestativa affiorata per il passato ed indotta da un clima di lassismo, va rifluendo; abbiamo oggi il crescente fenomeno della droga anche nelle caserme: sono emblematici i grossi fatti di violenza che sfociano alle volte in suicidi assurdi, non imputabili semplicisticamente alla labilità psicologica del soggetto; essi sono indici di frustrazioni e di incomprensibili ed inspiegabili apprensioni e sviamenti; sono fenomeni di effervescenza e di disagio che possono facilmente sfociare in malessere diffuso.

Così, in particolare, per quanto riguarda il codice penale militare si propongono i seguenti criteri correttivi:

1) delimitare, con precise norme legislative, le categorie di persone che sono soggette alla legislazione penale militare e, di conseguenza, alla giurisdizione dei tribunali militari; il carattere di tale legislazione e di tale giurisdizione dev'essere contenuto nei limiti ristretti che sono richiesti dall'unità organizzativa e funzionale delle forze armate, e non deve contrastare con lo spirito democratico richiesto dall'articolo 52 della Costituzione.

Va, quindi, ben precisato e delimitato sul piano della legislazione ordinaria il riferimento, contenuto nell'articolo 130 della Costituzione, agli « appartenenti alle forze armate », a garanzia della certezza delle posizioni giuridiche del cittadino:

- 2) rivedere i criteri di qualificazione dei fatti costituenti reato militare: eliminando ogni differenziazione che non sia obiettivamente giustificata ed ogni riferimento a differenza di grado, di classe, ecc. Accogliere semmai il principio opposto, cioé che al grado superiore corrisponde maggiore responsabilità ed asprezza di pena, e per il grado inferiore viceversa. Ciò anche ricordando ed applicando quel principio del regolamento di disciplina militare, anche troppo abbondantemente ripetuto, secondo il quale gli ufficiali ed i comandanti, in genere, devono dare l'esempio. Tanto, peraltro, tenendo presenti le esigenze derivanti dalla necessità di assicurare la disciplina per cui alcuni reati tipici, quali l'insubordinazione ecc., non possono certo scomparire dal novero delle leggi penali militari;
- 3) unificare le norme generali del codice penale militare con quelle del codice penale comune, tenendo, naturalmente, presenti le necessarie specificazioni del primo rispetto al secondo;
- 4) contenere, infine, in limiti più umani le pene previste dal codice penale militare procedendo ad una disamina di

tutte le norme incriminatrici e sanzionatrici.

A nostro avviso, l'andamento della fenomenologia, seppur contenuta, non può considerarsi in parametri accettabili e tranquillizzanti.

Più che le infrazioni disciplinari commesse dal personale militare delle tre armi debbono far riflettere le sentenze pronunciate dai tribunali militari nei confronti della truppa per quanto attiene alla diserzione, la chiamata alle armi, l'abbandono di posto e violata consegna, procurata o simulata infermità, il rifiuto a prestare il servizio militare, l'insubordinazione, i furti militari.

Quali le cause di tale sintomatologia? Una eccessiva disciplina militare? Un violento sradicamento dalla vita civile che provoca traumi? Forse proprio in relazione a quei fenomeni di evoluzione culturale e di sentito malessere tra società civile e forze armate che s'accennava all'inizio, debbono far riflettere su queste problematiche.

È nel momento in cui il Ministro della difesa ha elaborato il secondo libro bianco nella storia delle nostre forze armate sul loro stato, si deve cominciare, nel quadro di elaborazione di alcune linee essenziali di una riforma della stessa, partire dal regolamento di disciplina militare, dal codice penale militare, dall'ordinamento giudiziario militare di pace.

Tali linee si debbono tarare su una democratizzazione della vita militare, conferendo maggiore dignità e funzioni a tutti i componenti della gerarchia.

Onorevoli colleghi, il progetto non ha la pretesa di proporre una riforma del codice penale militare.

Esso mira, soltanto, ad eliminare le più gravi e frequenti dissonanze tra l'imputato che viene giudicato dai tribunali militari e quello che compare innanzi al giudice ordinario.

Non dev'essere – però – trascurato il rilievo che eventuali modificazioni della parte generale del codice penale e di quello di procedura penale trovano, quasi sempre, automaticamente ingresso nel-

codice penale miitare, informato al principio della complementarità rispetto alla legge penale comune.

Non abbiamo voluto, per concludere, presentare un progetto perfetto in ogni sua parte.

Riteniamo, però, di aver compiuto un'opera non inutile né vana nella misura in cui abbiamo, quanto meno, contribuito ad aprire la discussione su una delle più evidenti sopravvivenze di mentalità autoritaria nel nostro Stato democratico. Ci auguriamo che, in tale significato, essa sarà compresa dai colleghi appartenenti a forze che si richiamano alla Costituzione repubblicana. Ma soprattutto ci auguriamo che, in tale significato, essa sarà compresa dall'opinione pubblica del nostro Paese, dalle masse popolari, dai giovani, da tutti coloro che da un consolidamento della democrazia si attendono una vita più serena ed un avvenire migliore e senza il cui appoggio il nostro lavoro sarebbe vano, perché fondato sul nulla.



PROPOSTA DI LEGGE



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Militari considerati in servizio alle armi).

L'articolo 5 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

- « ART. 5. Militari considerati in servizio alle armi. Agli effetti della legge penale militare, sono considerati in servizio alle armi:
- 1) i militari collocati in aspettativa o sospesi dall'impiego o che, comunque, a termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino effettivo servizio alle armi:
- 2) i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mançanza alla chiamata o, comunque, arbitrariamente assenti dal servizio:
- 3) i militari in congedo che scontano una pena militare detentiva originaria o sostituita a pene comuni;
- 4) i militari in congedo che si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare per un reato soggetto alla giurisdizione militare;
- 5) ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma delle leggi o dei regolamenti militari ».

ART. 2.

(Reato militare).

Il primo comma dell'articolo 37 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« È reato militare qualunque violazione della legge penale militare, nonché qualsiasi delitto, perseguibile di ufficio, previsto dalla legge penale comune, commesso da militari:

- 1) in danno della amministrazione militare, che, agli effetti della legge penale militare, comprende anche l'amministrazione dei corpi militari dello Stato non dipendenti dal Ministero della difesa;
 - 2) in danno di altri militari;
- 3) contro l'amministrazione della giustizia, nel corso di un procedimento penale militare o in relazione a fatti costituenti reato militare ».

ART. 3.

(Difesa legittima).

La parte introduttiva del terzo comma dell'articolo 42 del codice penale militare di pace è sostituita dalla seguente:

« Non è punibile il militare che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo III, libro II, nonché alcuno dei fatti previsti dalla legge come delitti, ancorché tentati o comunque qualificati e circostanziati, di omicidio, lesione personale, percosse, minaccia ed ingiuria verso pari grado, per esservi stato costretto dalla necessità: ».

ART. 4.

(Nozione di violenza).

L'articolo 43 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 43. — Nozione di violenza. — Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorché tentato, o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse e qualsiasi tentativo di offendere con armi ».

ART. 5.

(Violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata).

L'articolo 122 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Violata consegna da parte di militare preposto a guardia di cosa determinata. — Il militare, che, essendo preposto a guardia di cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge, sopprime, disperde o deteriora, e la rende, in tutto o in parte, inservibile, è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore ad un anno ».

ART. 6.

(Insubordinazione con violenza).

Il secondo e terzo comma dell'articolo 186 del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave si applica la reclusione da cinque a otto anni.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a sei anni ».

ART. 7.

(Insubordinazione con minaccia o ingiuria).

Il primo comma dell'articolo 189 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Il militare che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni ».

ART. 8.

(Circostanze aggravanti).

L'ultimo comma dell'articolo 190 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni ».

ART. 9.

(Minaccia o ingiuria in assenza del superiore).

L'articolo 191 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 191. — Minaccia o ingiuria in assenza del superiore. — Nei casi previsti dai due articoli precedenti, se il fatto è commesso in assenza del superiore offeso ma alla presenza di più militari, il colpevole è punito con la reclusione militare fino ad un anno ».

ART. 10.

(Provocazione del superiore).

L'articolo 194 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — Provocazione del superiore. — Se alcuno dei reati preveduti dagli
articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto
del superiore, e subito dopo di esso, o
subito dopo che l'inferiore ne ha avuto
notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici
anni e le altre pene sono diminuite da un
terzo alla metà ».

ART. 11.

(Violenza contro un inferiore).

L'articolo 195 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — Violenza contro un inferiore. — Il militare che usa violenza contro un inferiore è punito con le pene previste:

- 1) dal primo comma dell'articolo 186, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale:
- 2) dal secondo comma dello stesso articolo, se la violenza consiste in una lesione personale gravissima o grave;
- 3) dal terzo comma dello stesso articolo, negli altri casi ».

ART. 12.

(Minaccia o ingiuria ad un inferiore).

Il terzo comma dell'articolo 196 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia è grave; la reclusione militare da uno a sette anni, se la minaccia è commessa in uno dei modi indicati dal primo comma dell'articolo 339 del codice penale; la reclusione militare da tre a quindici anni, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339 ».

ART. 13.

(Provocazione).

L'articolo 198 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 198. — Provocazione. — Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà ».

ART. 14.

(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti).

All'articolo 225 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Se alcuno dei fatti preveduti dai tre articoli precedenti è commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, le pene sono diminuite ».

ART. 15.

(Omicidio del pari grado a causa d'onore — Circostanza attenuante dell'omicidio tra pari grado).

Dopo l'articolo 225 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente:

« ART. 225-bis. — Omicidio del pari grado a causa d'onore. — Circostanza attenuante dell'omicidio tra pari grado. — Alla pena della reclusione per l'omicidio del pari grado, punito ai sensi delle disposizioni del codice penale, è sostituita la pena della reclusione militare.

Se l'omicidio del pari grado è commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, la pena è diminuita ».

ART. 16.

(Minaccia).

All'articolo 229 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente comma:

« Se la minaccia è commessa nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso, o subito dopo che il colpevole ne ha avuto notizia, la pena è diminuita ».

ART. 17.

(Norma abrogata).

È abrogato l'articolo 232 del codice penale militare di pace.

ART. 18.

(Richiesta di procedimento — Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna).

L'articolo 260 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 260. — Richiesta di procedimento — Facoltà di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna. — I reati previsti dagli articoli 94, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 sono puniti a richiesta del Ministro della difesa.

Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, per quello preveduto dal n. 2) dell'articolo 171 del codice penale militare di pace per il reato di diserzione previsto dall'articolo 148 del codice penale militare di pace in concorso dell'attenuante di cui all'articolo 154, n. 2) del codice penale militare di pace, nonché per il reato previsto dall'articolo 151, primo comma del codice penale militare di pace, sempre che l'assenza sia cessata prima o con la chiamata alle armi dello scaglione successivo ma, comunque, non oltre sei mesi, il giudice, tenuto conto delle circostanze di cui all'articolo 133 del codice penale, può astenersi dal rinviare a giudizio e, qualora si proceda a giudizio, astenersi dal pronunciare condanna ».